

Silenzio inadempimento della P.A

## Il Silenzio inadempimento della P.A. e la sua impugnazione innanzi al TAR

Giuseppe Coppola - Coppola Studio Legale

Il silenzio della pubblica amministrazione rientra tra le materie di competenza del Diritto Amministrativo ed indica quel comportamento inerte della P.A. che si manifesta nelle ipotesi in cui quest'ultima non risponda espressamente ad una richiesta del privato, nonostante il decorso del tempo.

Il silenzio, per sua natura, ha un valore neutro così come recita locuzione latina "qui tacet, non utique fatetur, sed tamen verum est eum non negare" ossia "chi tace, è vero che non confessa, ma tuttavia non nega" e quindi chi tace nulla dice.

Senonchè, in diritto amministrativo, il silenzio, talvolta, ha un valore significativo come nel caso del silenzio-assenso e del silenzio-rigetto; ricorre la prima ipotesi, e quindi il provvedimento si intende accolto, qualora entro un certo termine la P.A. non comunichi al privato il relativo diniego, viceversa si assiste al silenzio rigetto qualora entro un dato termine l'Amministrazione non comunichi al privato il provvedimento di accoglimento.

Tuttavia, come detto in premessa, in diritto amministrativo vi sono casi di silenzio non giuridicamente qualificati, che costituiscono il c.d. silenzio inadempimento che ricorre in quelle materie in cui il silenzio assenso non trova applicazione per espressa disposizione di legge (si veda il comma 4 dell'art. 20 della l. n. 241/1990).

La condotta inerte della P.A., che crea inevitabilmente una situazione di assoluta incertezza, rappresenta in linea di principio un illecito di tipo omissivo, ponendosi in contrasto con il disposto di cui all'art. 2 del C.P.A., secondo cui "ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso".

Sulla scorta del dettato normativo sopra richiamato, si pone una recente sentenza del TAR Campania - Napoli che ha stabilito che "Il presupposto sostanziale del silenzio-inadempimento ricorribile ex art. 117 c.p.a. è la sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte dell'istanza del privato, ossia di adottare un provvedimento amministrativo autoritativo, in ossequio al precetto dell'art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

In altri termini, l'omessa emanazione del provvedimento finale assume il valore di silenzio-rifiuto (o inadempimento), in quanto sussista un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell'organo amministrativo destinatario della richiesta, mediante avvio di un procedimento amministrativo volto all'adozione di un atto tipizzato nella sfera

autoritativa del diritto pubblico.

In mancanza di un simile presupposto, l'inerzia dell'amministrazione non può qualificarsi in termini di silenzio rifiuto (o inadempimento)"

Si badi che l'inerzia dell'amministrazione diviene illegittima laddove il privato manifesti inequivocabilmente l'interesse ad avere un provvedimento espresso.

In questa circostanza, il silenzio integra un comportamento inadempiente della P.A. con la conseguenza che fin quando persiste la situazione di inadempimento, ma comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, il privato può ricorrere al TAR al fine di chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere.

Il G.A. potrà pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa del privato nelle sola ipotesi di attività vincolata o comunque quando risulta che non vi siano più margini per l'attività discrezionale della P.A e purché non siano necessarie ulteriori attività istruttorie da parte di quest'ultima.

Il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata ed in caso di accoglimento la P.A. viene obbligata a provvedere entro un termine che di solito non è superiore ai 30 giorni.

Il Giudice può anche nominare un Commissario ad acta.

Infine, grave una responsabilità in capo all'Amministrazione nelle ipotesi di inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento così come previsto dall'art. 2 bis della L. 241/1990, secondo cui "Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento".